

COMUNE DI CAVAGLIA'
(Provincia di Biella)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.9 DEL 20/12/2023

OGGETTO:

Fattibilità della variante urbanistica al PRGC ai sensi della L. R. 56/77 art. 17 bis comma 15 bis presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. nell'ambito dell'istanza di rilascio giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale, V.I.A.) finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per un nuovo impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche, in Comune di Cavaglià (BI), Loc. Gerbido

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

IL SINDACO

PREMESSO CHE la società A2A Ambiente S.p.A. in data 28.10.2023 presentava il progetto denominato: "Istanza PAUR art.27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nuovo impianto di riciclo materiali plastici produzione film e sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche" per il rilascio giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.);

PREMESSO CHE la Provincia di Biella in data 06.02.2023 prot. 2564 (ns. prot. 880) indiceva la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona (ai sensi art. 14 co. 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii.), per la data del 02.03.2023 al fine di operare l'istruttoria;

PREMESSO CHE la Provincia di Biella in data 20.03.2023 con prot. 6312 trametteva una richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. disponendo un termine di 30 giorni, successivamente prorogato a 180 giorni, per far pervenire il riscontro;

PREMESSO CHE in data 06.09.2023 la società A2A Ambiente S.p.A. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Biella;

CONSIDERATA la questione n. 1 posta dall'O.T.+C.T e riportata nel Verbale di riunione congiunta del 17.10.2023 in cui si chiedeva, in sintesi, di integrare le valutazioni in merito alla conformità urbanistica del progetto rispetto al PRGC vigente;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB intitolata: "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).";

VISTO CHE in data 26.10.2023 la società A2A Ambiente S.p.A. presentava al Comune di Cavaglià e alla Provincia di Biella la documentazione tecnico-urbanistica per la variante urbanistica al PRGC per espressa previsione di legge, ex art. 17 bis comma 15 bis della L. R. 56/77 relativa all'area di competenza ns prot. 7429 del 26.10.2023;

VISTI gli elaborati di variante urbanistica semplificata art. 17 bis Comma 15 bis L.R. 56/77 e s.m.i. presentati alla Provincia di Biella il 26.10.2023 vs. prot. n. 23281 (ns. prot. n. 7429 del 26.10.2023) così composti:

- CAVA04V01F00GN00000AE000R03_D00_Elenco Elaborati
- CAVA04V01F10GN00000AE001R00_FILM-D12_Relazione illustrativa variante
- CAVA04V01F10GN00000AE002R00_FILM-D13_NTA
- CAVA04V01F10GN00000AE003R00_FILM-D14_Relazione geologico-tecnica
- CAVA04V01F10GN00000AA001R00_FILM-T34_Proposta di variante al PRGC vigente;

DATO ATTO CHE sono stati pubblicati gli elaborati sopradescritti all'Albo Pretorio del Comune di Cavaglià n. 745/2023 del 07.11.2023 e che non sono pervenute osservazioni in merito nel periodo previsto;

DATO ATTO CHE l'ufficio tecnico ha esaminato gli atti della variante in questione;

Tutto ciò premesso

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1. di esprimere parere favorevole in merito alla variante urbanistica semplificata secondo il comma 15 bis dell'art. 17 bis della L. R. n. 56/77 presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. ai sensi e nei limiti di quanto segue:
 - la proposta di modifica della destinazione d'uso di parte dell'area oggetto di intervento con trasformazione da Aree per attrezzature pubbliche (SP) a Aree con Nuovi impianti Produttivi (NIP) che comporta contemporaneamente la soppressione di Aree per attrezzature pubbliche e la necessità a sua volta di realizzare nuove Aree per attrezzature pubbliche (SP) a causa dell'estensione del produttivo ai sensi dell'art. 21 (Standard urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale) comma 2 della L.R. 56/77 dovrà essere sottoposta al riequilibrio degli standard urbanistici mediante la dismissione di aree o monetizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 bis delle L.R. 56/77 ed ai sensi del Regolamento comunale in materia di applicazione delle cessioni delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con D.C.C. n. 18 del 19.04.201 sia per quanto riguarda la soppressione dell'area SP che per la nuova necessità di area SP derivata dall'aumento in area NIP;
 - la proposta di stralcio dell'area oggetto di intervento dal perimetro del PEC sarà concessa subordinatamente alla sottoscrizione di convenzione, il cui schema verrà approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi e relativi oneri ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.R. 56/77, tenuto conto delle facoltà del comune relativamente a quanto stabilito dall'art. 21 comma 4 bis delle L.R. 56/77 ed ai sensi del Regolamento comunale in materia di applicazione delle cessioni delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con D.C.C. n. 18 del 19.04.201 in ordine all'istituto della monetizzazione;
 - la proposta di modifica delle NTA per l'area identificata nel PRGC vigente come NIP (Aree per Nuovi Impianti Produttivi) art. 3.3.3 come meglio specificato nella CAVA04V01F10GN00000AE002R00_FILM-D13_NTA non può essere accettata in quanto risulta poco chiara. Il Comune di Cavaglià stabilisce l'inserimento del paragrafo limitatamente all'area in progetto come così descritto: "Limitatamente all'area denominata "impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche" individuata in parte a catasto al foglio 27 mappale n. 465 nel Comune di Cavaglià, situata nel polo tecnologico, l'edificazione sarà consentita a seguito dell'eventuale procedimento di PAUR che verrà rilasciato in sede di conferenza dei servizi dalla Provincia di Biella secondo le modalità attuative indicate nello stesso. La presente norma deve intendersi vigente esclusivamente per l'area di riciclo materiali plastici individuata a catasto al foglio 27 mappale 465 in Cavaglià con esclusione delle restanti superfici NIP in relazione al procedimento di cui sopra.";
 - la proposta di modifica delle NTA per la fascia di rispetto dalle discariche e dagli impianti di trattamento rifiuti nel PRGC vigente art. 4.3.8 come meglio specificato nella CAVA04V01F10GN00000AE002R00_FILM-D13_NTA non può essere accettata in quanto risulta generalizzata e dunque inammissibile. Il Comune di

Cavaglià stabilisce che il superamento del limite dato dalla fascia di rispetto di cui all'art. 4.3.8 delle NTA consiste in variante puntuale senza intaccare le NTA e solo con riferimento all'area denominata "impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche" individuata in parte a catasto al foglio 27 mappale n. 465 nel Comune di Cavaglià, situata nel polo tecnologico.;

2. di autorizzare ad esprimere il parere del C.C. in CdS decisoria ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona (ai sensi art. 14 co. 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) al Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto ai sensi dell'articolo 42 del TUEL 267/2000.;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ESPRIMERE parere favorevole in merito alla variante urbanistica semplificata secondo il comma 15 bis dell'art. 17 bis della L. R. n. 56/77 presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. ai sensi e nei limiti di quanto segue:

- la proposta di modifica della destinazione d'uso di parte dell'area oggetto di intervento con trasformazione da Aree per attrezzature pubbliche (SP) a Aree con Nuovi impianti Produttivi (NIP) che comporta contemporaneamente la soppressione di Aree per attrezzature pubbliche e la necessità a sua volta di realizzare nuove Aree per attrezzature pubbliche (SP) a causa dell'estensione del produttivo ai sensi dell'art. 21 (Standard urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale) comma 2 della L.R. 56/77 dovrà essere sottoposta al riequilibrio degli standard urbanistici mediante la dismissione di aree o monetizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 bis delle L.R. 56/77 ed ai sensi del Regolamento comunale in materia di applicazione delle cessioni delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con D.C.C. n. 18 del 19.04.201 sia per quanto riguarda la soppressione dell'area SP che per la nuova necessità di area SP derivata dall'aumento in area NIP;
- la proposta di stralcio dell'area oggetto di intervento dal perimetro del PEC sarà concessa subordinatamente alla sottoscrizione di convenzione, il cui schema verrà approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi e relativi oneri ai sensi dell'art. 49 comma 4 della L.R. 56/77, tenuto conto delle facoltà del comune relativamente a quanto stabilito dall'art. 21 comma 4 bis delle L.R. 56/77 ed ai sensi del Regolamento comunale in materia di applicazione delle cessioni delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con D.C.C. n. 18 del 19.04.201 in ordine all'istituto della monetizzazione;
- la proposta di modifica delle NTA per l'area identificata nel PRGC vigente come NIP (Aree per Nuovi Impianti Produttivi) art. 3.3.3 come meglio specificato nella CAVA04V01F10GN00000AE002R00_FILM-D13_NTA non può essere accettata in quanto risulta poco chiara. Il Comune di Cavaglià stabilisce l'inserimento del paragrafo limitatamente all'area in progetto come così descritto: "Limitatamente all'area denominata "impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche" individuata in parte a catasto

al foglio 27 mappale n. 465 nel Comune di Cavaglià, situata nel polo tecnologico, l'edificazione sarà consentita a seguito dell'eventuale procedimento di PAUR che verrà rilasciato in sede di conferenza dei servizi dalla Provincia di Biella secondo le modalità attuative indicate nello stesso. La presente norma deve intendersi vigente esclusivamente per l'area di riciclo materiali plastici individuata a catasto al foglio 27 mappale 465 in Cavaglià con esclusione delle restanti superfici NIP in relazione al procedimento di cui sopra.”;

- la proposta di modifica delle NTA per la fascia di rispetto dalle discariche e dagli impianti di trattamento rifiuti nel PRGC vigente art. 4.3.8 come meglio specificato nella CAVA04V01F10GN00000AE002R00_FILM-D13_NTA non può essere accettata in quanto risulta generalizzata e dunque inammissibile. Il Comune di Cavaglià stabilisce che il superamento del limite dato dalla fascia di rispetto di cui all'art. 4.3.8 delle NTA consiste in variante puntuale senza intaccare le NTA e solo con riferimento all'area denominata “impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche” individuata in parte a catasto al foglio 27 mappale n. 465 nel Comune di Cavaglià, situata nel polo tecnologico.;
3. DI AUTORIZZARE ad esprimere il parere del C.C. in CdS decisoria ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona (ai sensi art. 14 co. 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) al Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato;
 4. DI DEMANDARE al Responsabile Tecnico di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Biella e a tutti gli enti interpellanti in CdS decisoria ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona (ai sensi art. 14 co. 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii.) e ad ogni ulteriore adempimento conseguente ed attuativo della presente deliberazione;
 5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti necessari.

C.C. N. DEL 20/12/2023

OGGETTO:

Fattibilità della variante urbanistica al PRGC ai sensi della L. R. 56/77 art. 17 bis comma 15 bis presentata dalla società A2A Ambiente S.p.A. nell'ambito dell'istanza di rilascio giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale, V.I.A.) finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per un nuovo impianto di riciclo di materiali plastici e produzione sacchetti e modifica polo tecnologico recupero e riciclo plastiche, in Comune di Cavaglià (BI), Loc. Gerbido

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO del parere reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. , espressi in forma palese da n. consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione , espressi in forma palese da n. consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.